

CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE

Via S. Maria in Colle n. 2 – 31044 MONTEBELLUNA (TV)

N. di registro 130/2019

**CONTRATTO D'APPALTO PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER
AUTOTRAZIONE - PER LA DURATA DI 24 MESI – LOTTO 1 CIG 7970612519**

L'anno 2019 (duemiladiciannove), il giorno 14 (quattordici) del mese di ottobre.

Tra i Signori:

- DAMETTO dott.ssa GIUSEPPINA, _____,
che dichiara di intervenire nel presente atto in nome e per conto e
nell'interesse del CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE con sede legale in
Montebelluna, Via Santa Maria in Colle, 2 – Codice fiscale 04355020266
(di seguito indicato anche come "Stazione Appaltante"), che
rappresenta nella sua qualità di Dirigente dell'Area Amministrativa,
autorizzata alla stipula dei contratti con nota del Direttore Generale,
ing. Paolo Battagion, prot. n. 2006 del 05.02.2014, domiciliata ai fini
della carica presso l'infrascritto Consorzio;
- FILIPPO D'AMICO CAMALDA, nato a _____ il _____, ed ivi
residente in _____ n. _____ in qualità di Consigliere delegato e
rappresentante dell'impresa della Società A.F. PETROLI Spa con sede
legale in TORREGLIA (PD) Via Castelletto n.13 - C.F. e P.IVA
03645040282 (brevemente indicato anche come "Appaltatore"), che ai
fini del presente atto elegge domicilio presso il suindicato Consorzio;

PREMESSO

- che con deliberazione a contrarre n. 143/C.d.A. dell'11 luglio 2019 veniva
indetta procedura aperta ex art. 60, del D. Lgs. 50/2016, da espletarsi per

mezzo di piattaforma telematica, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, di cui all'art. 95, comma 4 lett. b), per la fornitura di gasolio per autotrazione, agricolo e per riscaldamento, della durata di 24 mesi, suddivisa nei seguenti tre lotti:

- lotto n. 1: CIG 7970612519- gasolio per autotrazione con tenore di zolfo max 0,001, per una quantità presunta, a semplice titolo indicativo, di litri 236.000; CPV 09134100-8; base d'asta: € 280.000,00;
- lotto n. 2: CIG 7970650475 gasolio agricolo con tenore di zolfo max 0,001, per una quantità presunta, a semplice titolo indicativo, di litri 54.000; CPV 09134100-8; base d'asta: € 40.000,00;
- lotto n. 3: CIG 7970669423- gasolio a uso riscaldamento con tenore di zolfo max 0,1 per una quantità presunta, a semplice titolo indicativo, litri 12.000 CPV 09135100-5 - Base d'asta € 14.000,00;
- che il bando di gara veniva pubblicato in GUUE Serie S n.135 del 16.07.2019, nel GURI 5^ Serie Speciale, n.83 del 17.07.2019, nel sito del MIT in data 12 luglio 2019, nei quotidiani nazionali La Notizia e Libero, rispettivamente il 24 e 27 luglio 2019 e nei quotidiani locali il Giornale-ed. Nord-Est e Milano Finanza ed. locale entrambi il 24 luglio 2019;
- che con codice di gara n. G01329 gli atti di gara venivano pubblicati il 15 luglio 2019 nel portale telematico sul sito internet del Consorzio;
- che con delibera n. 180/C.d.A. del 30 agosto 2019 la fornitura del LOTTO 1 veniva aggiudicata ad A.F. PETROLI Spa con sede legale a TORREGLIA (PD);
- che con note prot. n.0013311 e 0013312 del 4 settembre c.a. sono state effettuate le comunicazioni previste dall'art. 76, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016;

- che in data 10 settembre 2019 è stata rilasciata l'informativa antimafia ai sensi dell'art. 92, comma 1, del D.Lgs. 159/2011;
- che l'aggiudicazione è divenuta efficace in data 25.09.2019 come da attestazione del RUP prot.0014487 di pari data;
- che la Società con nota del 9 settembre 2019 assunta al protocollo consortile al n. 0013650 in data 10 settembre 2019 ha trasmesso la comunicazione in merito a quanto prescritto all'art. 1 del DPCM n. 187/1991;
- che è decorso il termine di trentacinque giorni di cui all'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016;

tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse e gli atti in esse richiamati fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 – OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il Consorzio di bonifica Piave affida ad A.F. PETROLI Spa, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto della fornitura di gasolio per autotrazione con tenore di zolfo max 0,001, nei seguenti quantitativi previsionali: 236.000 litri di gasolio di cui indicativamente
 - litri 160.000 per l'Area Tecnica Irrigua – cantieri di Contea (Montebelluna) e Ponzano V.to e
 - litri 76.000 per l'Area tecnica bonifica – cantieri di Roncade (loc.tà Portesine) e Bolda (Mareno di Piave);
2. I quantitativi e gli importi indicati nei documenti di gara hanno valore puramente

indicativo, potendo variare in più o in meno secondo il fabbisogno, senza che l'Appaltatore possa pretendere indennizzi o compensi aggiuntivi a qualunque titolo.

3. Ogni consegna verrà fatta sulla base di singole richieste di somministrazione che saranno effettuate di volta in volta del Direttore dell'Esecuzione, in relazione alle effettive esigenze, sulla base di una valutazione unilaterale della situazione contingente, fino alla data ultima di durata dell'appalto.

ART. 3 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. L'appalto viene affidato dalla Stazione Appaltante e accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità contenuti nel presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formare parte integrante del presente contratto, ancorché in parte non materialmente allegati allo stesso, ma conservati agli atti:
 - bando di gara e disciplinare;
 - offerta economica presentata dall'Appaltatore che si allega al sub A).
2. L'Appaltatore dovrà essere in grado di garantire le consegne occorrenti per l'esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto con l'impiego di mezzi adeguati dotati di tutti i permessi di legge e contaltri omologati.
3. Durante il periodo invernale (01 novembre/31 marzo) il prodotto va opportunamente additivato al fine di garantire un punto di congelamento a -15° (C.F.P.P.).

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO – OPZIONE DI RINNOVO - PROROGA

1. La durata del contratto è fissata in 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dal giorno della sua sottoscrizione.

2. Il Consorzio si riserva la facoltà di prorogare il contratto, alle stesse condizioni economiche e normative, per un periodo massimo di 24 mesi. L'intenzione di voler esercitare l'opzione di proroga e la sua durata, verranno comunicati dal Consorzio per iscritto con un preavviso di almeno 60 giorni. La proroga sarà oggetto di specifico contratto da formalizzare prima della scadenza naturale.
3. Indipendentemente da quanto previsto al comma 2, l'appalto potrà essere prorogato alle medesime condizioni economiche e normative, sulla base di un provvedimento espresso del Consorzio, in relazione all'esigenza dello stesso di ultimare la procedura di individuazione di un nuovo appaltatore, per il tempo strettamente necessario e comunque per un massimo di mesi 3 (tre), salvo diversa maggiore durata concordemente stabilita dalle parti.
4. L'Appaltatore è obbligato al rinnovo del contratto e, in presenza delle suesposte condizioni, alla proroga dello stesso.

ART. 5 - CORRISPETTIVO

1. Per ogni litro di gasolio dovranno essere applicati i prezzi relativi alla fascia di litri 2.001- litri 5.000, riportati sul listino della C.C.I.A.A. di Treviso al momento dell'ordine, al netto d'accisa, con l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara pari al 12,14%.
2. Nulla sarà dovuto all'Appaltatore titolo di compenso, indennizzo o risarcimento oltre a quanto effettivamente fatturato per le consegne e per le quantità effettivamente fornite durante la durata del contratto, essendo egli vincolato a fornire al Consorzio le quantità di gasolio che gli saranno complessivamente richieste per soddisfare le esigenze di servizio del Consorzio stesso.
3. Lo sconto percentuale offerto dall'Appaltatore rimarrà fisso e invariabile per tutta la durata dell'appalto.

4. Il prezzo così determinato, a cui andrà aggiunta l'accisa e l'I.V.A. nella misura di legge, comprende il trasporto e la consegna e ogni altra prestazione accessoria per dare eseguita la fornitura. Non saranno riconosciute voci di costo diverse.
5. Verrà riconosciuta la maggiorazione di € 0,015/litro sulle forniture del prodotto additivato in periodo invernale (01 novembre/31 marzo), al fine di garantire un punto di congelamento a -15° (C.F.P.P.).
6. Si dichiara che il valore presunto del contratto è stato determinato sulla base delle quantità indicate in sede di gara, applicando i prezzi pubblicati nel listino della CCIAA di Treviso del 30.06.2019, relativamente alla fascia litri 2.001- litri 5.000, ribassati secondo l'offerta presentata, ed è pari a € 266.985,18 (Euro duecentosessantaseimilanovecentoottantacinque/18), oltre all'I.V.A. di legge per il LOTTO 1 (gasolio autotrazione).

ART. 6 – PAGAMENTI E FATTURAZIONE

1. I pagamenti avverranno a 30 giorni data di ricevimento della fattura, previa verifica di regolarità e correttezza della prestazione oggetto della stessa da parte dei Direttori dell'esecuzione; il pagamento, che sarà effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato dall'Affidatario, è subordinato alla verifica con esito positivo della regolarità contributiva accertata mediante acquisizione d'ufficio del DURC e previo esito positivo dei controlli previsti dall'art. 48 bis del DPR 602/1973 e ss.mm., se ricorrono i presupposti.
2. Ai sensi dell'articolo 30, comma 5 bis del D.lgs. 50/2016, in occasione di ciascun pagamento sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento, (da indicare in fattura a detrazione dell'imponibile mensile); le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Consorzio del certificato di verifica di conformità e previa verifica di regolarità contributiva

dell'Affidatario.

3. I pagamenti saranno effettuati su presentazione di regolari fatture in formato elettronico ai sensi dell'art. 1 co. 3 del DL 127/2015 da trasmettere attraverso il Sistema di interscambio dell'Agenzie delle Entrate (SDI), utilizzando esclusivamente i seguenti riferimenti anagrafici e di indirizzamento:

Denominazione: CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE

Codice fiscale: 04355020266;

Partita IVA: non presente

Codice Destinatario: 00000000;

Indirizzo PEC: fe.ono@pec.it

4. Le fatture dovranno obbligatoriamente indicare gli estremi del documento di trasporto e di consegna ed il CIG del Lotto suindicato.
5. Ciascuna fattura, che potrà riguardare una o più consegne, dovrà però riferirsi ai rifornimenti effettuati nei singoli cantieri e quindi essere specifiche singolarmente:
 - ✓ ai rifornimenti nel cantiere a Contea di Montebelluna (TV);
 - ✓ ai rifornimenti nel cantiere di Paderno a Ponzano Veneto (TV);
 - ✓ ai rifornimenti nel cantiere di Portesine a Roncade (TV);
 - ✓ ai rifornimenti nel cantiere di Bolda a Mareno di Piave (TV).
6. Poiché il Consorzio è soggetto al meccanismo dello "split payment" o "scissione dei pagamenti" di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 le fatture dovranno essere predisposte in conformità a tale disciplina e l'I.V.A. in fattura dovrà apparire senza essere considerata nella relativa liquidazione di periodo, poiché l'imposta sarà versata direttamente all'Erario del Consorzio. Nella fattura elettronica il campo "esigibilità iva" dovrà essere valorizzato con dicitura "S".
7. In caso di inadempimento contrattuale, previamente contestato, il Consorzio si riserva di non procedere alla liquidazione dei compensi sino alla regolare

esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.

ART. 7 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Appaltatore, in persona del legale rappresentante, assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. Si impegna, in particolare, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso Banche o la Società Poste Italiane S.p.a. dedicati, anche in via non esclusiva, a tutti i movimenti finanziari e a tutte le transazioni derivanti dal presente appalto.
2. Si dà atto che l'Appaltatore, con nota del 9 settembre 2019 protocollata al n. 0013650 in data 10 settembre 2019, ha comunicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente e si impegna, in caso di variazioni dei suddetti dati nel corso di vigenza del presente contratto, a comunicare al Consorzio il/i nuovo/i conto/i corrente/i dedicato/i o le generalità e il codice fiscale dei nuovi delegati, entro dieci giorni dalla modifica.
3. L'Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti della filiera delle imprese, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Al fine di consentire al Consorzio di assolvere all'obbligo di verifica previsto dall'art. 3, comma 9, L. 136/2010, l'Appaltatore si obbliga, altresì, a trasmettere copia, anche per estratto, di tutti i subcontratti sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 s.m.i.,

oppure apposita dichiarazione sostitutiva sottoscritta, secondo le formalità di legge, con le quali le parti danno atto, dettagliandoli, dell'avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità.

4. L'Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria dovrà procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Consorzio e la Prefettura territorialmente competente.
5. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
6. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i..

ART. 8 – CESSIONE DEL CREDITO

1. L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che l'eventuale atto di cessione del corrispettivo deve indicare le generalità del cessionario ed il luogo di pagamento delle somme cedute e che in difetto della suddetta dichiarazione nessuna responsabilità può attribuirsi al Consorzio per pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere.
2. In ogni caso, la cessione del corrispettivo è soggetta alle disposizioni dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché dell'art. 3 del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici.

ART. 9 – SUBAPPALTO

In sede di presentazione dell'offerta l'Appaltatore non ha dichiarato l'intenzione di avvalersi del subappalto.

ART. 10 – CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA

1. L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, garanzia definitiva a mezzo polizza fidejussoria n. 2263786, rilasciata in data 5 settembre 2019, da COFACE Compagnie Francaise D'assurance pour le commerce exterieur S.A. – Rappresentanza generale per l'Italia Milano -agenzia di Roma n.042, per l'importo di € 12.965,00 (dodicimilanovecentosessantacinque/00). A norma del combinato disposto dagli artt. 103 comma 1 e 93 comma 7 del D.L.gs. 50/2016, la garanzia risulta ridotta del 50% + 20% con certificazioni Gestione Sistema Qualità norma UNI EN ISO 9001:2015 n.5267 e Sistema Gestione Ambiente norma UNI EN 14001:2015 n.18739, rilasciate entrambe da CISQ-CERTIQUALITY.
2. La suddetta garanzia è progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.
3. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, il Consorzio ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta garanzia. L'Appaltatore deve reintegrare la garanzia medesima, nel termine che gli viene assegnato, qualora il Consorzio debba, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

ART. 11- DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D. Lgs. 50/2016.

ART. 12 –TERMINI DI CONSEGNA E PENALI

1. I cantieri presso cui saranno richieste le consegne sono i seguenti:

Area Tecnica Irrigua: a) cantiere di Contea, in Via Monte Asolone n.11 a Montebelluna (TV); b) cantiere di Ponzano, fraz. Paderno in Via Camalò n.17 a Ponzano V.to (TV);

Area Tecnica Bonifica: c) cantiere di Roncade, fraz. Portesine in Via Sile n.34 a Roncade (TV); d) cantiere di Bolda in Via Campana n.98 a Mareno di Piave (TV).

2. I direttori dell'esecuzione relativamente al presente appalto sono:
 - per i cantieri a) e b) il Capo Settore gestione e manutenzione Area Irrigua, ing. Paolo Pellizzari;
 - per i cantieri c) e d) il Capo Settore gestione e manutenzione Area Bonifica, geom. Fiorenzo Omiciuolo.
3. Il Consorzio comunicherà tempestivamente eventuali variazioni che dovessero intervenire nei luoghi di consegna o del nominativo dei direttori dell'esecuzione.
4. Le consegne devono essere effettuate negli orari di apertura dei cantieri consorziali che saranno di volta in volta indicati nella lettera d'ordine inviata tramite mail o pec. Nell'ordine verrà specificato il cantiere di consegna.
5. La consegna dovrà avvenire entro due giorni lavorativi dalla data di ciascun ordine. Alle operazioni di consegna presenzieranno referenti del Consorzio.
6. Le operazioni di carico, trasporto e travaso presso il sito consortile sono ad esclusivo carico e responsabilità dell'Appaltatore.
7. Il Consorzio si riserva di effettuare, nel corso dell'espletamento dell'appalto, controlli sul peso del prodotto consegnato, presso impianti pubblici o privati, per verificarne la conformità alle specifiche di legge vigenti o la differenza tra la quantità del prodotto certificata sui documenti di consegna e la quantità complessiva del prodotto accertata allo scarico.
8. Qualora venga riscontrata una differenza nei quantitativi, l'Appaltatore dovrà procedere all'immediato conguaglio. Qualora il prodotto consegnato non corrisponda alle norme vigenti e a quanto stabilito nel presente contratto il Consorzio potrà richiedere all'Appaltatore l'immediata sostituzione del prodotto

difforme consegnato ed il riconoscimento dei danni eventualmente subiti.

9. Per ogni giorno di ritardo nella consegna verrà applicata una penale giornaliera di € 100,00 (cento/00).
10. La somma delle penali non può superare il 10% dell'ammontare dell'importo contrattuale, pena la rescissione in danno del contratto medesimo con l'incameramento della cauzione definitiva.
11. Le penali sono applicate dal Direttore dell'esecuzione in sede di contabilizzazione e di pagamento dei corrispettivi spettanti all'Appaltatore e sono cumulabili tra di loro. Gli importi dovuti a seguito dell'applicazione delle penali saranno trattenuti sull'ammontare del primo pagamento utile successivo all'evento.
12. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto del Consorzio di pretendere il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, del codice civile.
13. L'importo delle penali potrà essere incamerato dal Consorzio anche mediante escussione della cauzione definitiva, che dovrà essere in tal caso reintegrata nel termine massimo di 10 giorni, o mediante trattenuta dell'importo corrispondente in sede di liquidazione della prima fattura successiva.

ART. 13 – VARIAZIONI

1. Sono ammesse variazioni in aumento per acquisti complementari rispetto ai quantitativi stimati di consumo annuo, fino ad un massimo di un quinto rispetto alle quantità previsionali indicate all'art. 2, senza necessità di sottoscrizione di specifico atto aggiuntivo applicandosi le stesse condizioni economiche e normative del presente contratto.
2. Trattandosi di appalto che per sua stessa natura non è determinabile nelle quantità, la Ditta non potrà sollevare eccezioni di sorta in relazione alle variazioni

in meno rispetto ai quantitativi stimati.

ART. 14 - RISOLUZIONE E RECESSO

1. Fatte salve le cause di risoluzione contrattuale previste dalla vigente normativa (art. 108 D.Lgs. 50/2016) e indicate in altri articoli del presente contratto, il Committente può procedere alla sua risoluzione ex art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) allorché si verifichi una o più delle seguenti ipotesi, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno:
 - a) due ritardi, nel corso dell'intera durata del contratto, nella consegna anche di un solo carico di gasolio superiore a quarantotto ore rispetto a quanto stabilito nel presente contratto;
 - b) consegna di gasolio non conforme alle specifiche tecniche contrattuali per due volte qualora siano conseguiti danni di qualunque natura al Consorzio;
 - c) mancato rispetto della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;
2. In ogni caso di risoluzione per inadempimento dell'Appaltatore, il Committente procede all'incameramento della garanzia definitiva. L'Appaltatore è tenuto all'integrale risarcimento dei danni, ivi compresi gli eventuali maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio, e al rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero al Committente per effetto della risoluzione stessa.
3. Le parti convengono che il Committente possa compensare il credito a titolo di risarcimento danni con quanto dovuto all'Appaltatore per le prestazioni regolarmente eseguite.
3. E' fatto salvo il diritto di recesso del Consorzio ai sensi degli artt. 1671 c.c. e 109 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 15- ESECUZIONE D'UFFICIO

1. Qualora si verificano inadempienze contrattuali e/o la sospensione anche parziale delle forniture, e ove l'Appaltatore inadempiente, previamente e regolamente diffidato, non abbia ottemperato agli ordini scritti ricevuti entro un termine ultimativo stabilito dal Committente, quest'ultimo può rivolgersi ad altro operatore economico.
2. Il Committente, oltre alle eventuali penalità, si riva nei confronti dell'Appaltatore di tutte le eventuali maggiori spese, dirette o indirette, sostenute per l'esecuzione d'ufficio delle suddette forniture, la cui attestazione avviene sulla base delle relative fatture e/o note di spesa, mediante trattenuta sul primo pagamento utile o rivalendosi sulla cauzione definitiva, impregiudicata la facoltà del Committente di ogni azione e/o determinazione in ogni sede, per il risarcimento dei danni. Il Consorzio potrà procedere alla risoluzione del contratto oltre che nei casi specificamente richiamati dai singoli articoli del presente contratto e nei casi previsti all'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 16 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI

LAVORATORI DIPENDENTI

1. L'Appaltatore dichiara, ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori "Commercio" e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.
2. L'Appaltatore si obbliga:
 - a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto stabilito dall'articolo

105 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché dalla L. 4.8.2006, n. 248 di conversione del D.L. 04.07.2006, n. 223;

- a far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti in Veneto durante lo svolgimento delle forniture.

3. Il pagamento di tutti i corrispettivi è subordinato all'acquisizione del DURC, rilasciato dall'Ente competente. Qualora, su istanza degli Enti competenti o degli stessi lavoratori, eventualmente assistiti dalle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'Appaltatore, il Consorzio provvede al pagamento delle somme richieste, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016, trattenendo i detti importi da quanto dovuto all'impresa a titolo di pagamento delle forniture eseguite e, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva. Ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016, la relativa disciplina trova applicazione anche nel caso di mancato pagamento delle retribuzioni e/o contribuzioni dovute ai dipendenti dei subappaltatori autorizzati.

ART. 17–RAPPRESENTANTI DELLE PARTI

1. Il Direttore dell'esecuzione è designato nella persona del Capo Settore Area Irrigua per i cantieri di Contea e Ponzano e Capo Settore Area Bonifica per i cantieri di Roncade e Bolda come indicati all'art 12.
2. L'Appaltatore deve farsi rappresentare da persona fornita di requisiti di professionalità ed esperienza che avrà la piena rappresentanza dell'Impresa nei confronti del Consorzio.

ART. 18– DOMICLIO DELLE PARTI

1. Ai fini del presente contratto le Parti eleggono i loro domicili legali rispettivamente:
 - Consorzio di Bonifica Piave, Via Santa Maria in Colle n. 2 – 31044 Montebelluna (TV) – PEC: consorziopiave@pec.it.
 - A.F. Petroli Spa, Via Castelletto n. 13 – 35038 Torreglia (PD) – PEC: ufficiogare.afpetroli@legalmail.it.
2. Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del contratto, salvo ove non sia diversamente previsto, dovrà essere effettuata, ai sopra evidenziati indirizzi, per iscritto e trasmessa a mezzo PEC o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione. Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione (se effettuate tramite PEC) o nel momento in cui perverranno all'indirizzo del destinatario se effettuate con altro mezzo.
3. Le Parti accettano espressamente che, nelle ipotesi in cui ciò sia espressamente previsto nel Contratto, le comunicazioni possono intervenire mediante posta elettronica.
4. Ogni variazione nel domicilio eletto dovrà essere comunicata all'altra parte per iscritto, mediante PEC entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica.

ART. 19 – SPESE DEL CONTRATTO

1. Tutte le spese connesse e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico dell'Appaltatore.
2. Il presente atto, riguardando prestazioni soggette ad I.V.A., è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso, a norma dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 a cura e spese della parte richiedente.

ART. 20 – MODELLO ORGANIZZATIVO, GESTIONE E CONTROLLO

1. L'Appaltatore dichiara di essere informato che il Consorzio ha adottato il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, disponibile per la sua consultazione sul sito del Consorzio nella sezione Amministrazione trasparente – altri contenuti e si impegna e si obbliga al rispetto della legge e dei principi di riferimento del Modello suindicato. L'osservanza del Modello Organizzativo deve considerarsi elemento essenziale del rapporto in essere con il Consorzio e l'eventuale violazione di una o più disposizioni del Modello stesso costituirà grave inadempimento contrattuale e causa di risoluzione del presente accordo ai sensi e agli effetti dell'art. 1456 c.c., con l'applicazione di una penale pari alla minor somma tra Euro 50.000,00 e la somma corrispondente al doppio dell'intero importo contrattuale, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

ART. 21 - ECCEZIONI, RISERVE E CONTESTAZIONI DELL'APPALTATORE

1. Tutte le eccezioni, riserve e contestazioni che l'Appaltatore intenda formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta al Consorzio.
2. A pena di decadenza detta comunicazione deve essere inviata entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data in cui l'Appaltatore ha conosciuto ovvero avrebbe potuto conoscere usando l'ordinaria diligenza il fatto generatore dell'eccezione, riserva e/o contestazione.
3. A pena di decadenza, le eccezioni, riserve e contestazioni devono essere esplicate, con comunicazione scritta da inviarsi entro e non oltre i sette giorni lavorativi successivi, indicando le corrispondenti domande e le ragioni di ciascuna di esse.
4. Qualora l'Appaltatore non proponga le sue doglianze nel modo e nei termini sopra indicati, esso decade dal diritto di farle valere.

ART. 22– INTERPRETAZIONE

1. Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.
2. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del disciplinare, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.

ART. 23– CONTROVERSIE

1. La definizione delle controversie che insorgessero fra l'Appaltatore e il Consorzio saranno trattate secondo le procedure di cui all'art. 205 del D. Lgs. 50/2016.
2. In caso di mancato accordo, ai sensi del comma precedente, la competenza a conoscere le controversie derivanti dal presente contratto spetta esclusivamente al Foro di Treviso.
3. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non potrà rallentare o sospendere le forniture, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti al Consorzio, fatto salvo quanto previsto all'art. 1460 c.c.

ART. 24– NORMATIVA APPLICABILE

1. Per tutto quanto non disposto nel presente atto e nel Disciplinare, si fa espresso rinvio alle disposizioni vigenti in materia di appalti e, in particolare, al D. Lgs. 50/2016, al D.P.R. 207/2010 e al DM 145/00, questi ultimi per le parti non abrogate e compatibili con la normativa vigente, al D. Lgs. 81/08, e al Codice Civile ed al DM 49/2018.

ART. 25– TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati forniti dall'Appaltatore e raccolti dal Committente verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal Reg. EU n. 2016/679 e nel D.lgs 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti alla stipula e gestione del contratto. Titolare del trattamento è il Consorzio di bonifica Piave.

L'informativa di cui all'art. 13 del predetto regolamento è disponibile nel sito del Consorzio nella sezione "Privacy".

2. Il presente atto, formato in modalità digitale, letto dalle parti, in segno di completa accettazione di tutto quanto in esso contenuto, viene firmato digitalmente ai sensi degli artt. 1, comma 1 lettera s), 21, commi 2 bis e 28 del D.Lgs. 82/2005 e le parti dichiarano che i certificati di firma da esse utilizzati sono validi e conformi all'art. 1, comma 1, del predetto Decreto.
3. Per il presente atto, sottoscritto con firma digitale, l'imposta di bollo viene assolta tramite le marche da bollo il cui numero identificativo sotto si riporta e che si conservano nella relativa pratica agli atti del Settore Appalti del Consorzio: € 16,00 n. 01190477375010, € 16,00 n. 01190477375009, € 16,00 n. 01190477374998, € 16,00 01190477374987. € 16,00 n. 01190477374975, € 16,00 n. 01190477374964.

Letto approvato e sottoscritto digitalmente dalle parti.

La Stazione Appaltante (dott.ssa Giuseppina Dametto)

L'Appaltatore (Filippo D'Amico Camalda)

Allegato sub. A)

ALLEGATO D

Dichiarazioni da inserire nella "BUSTA VIRTUALE OFFERTA ECONOMICA"

OFFERTA ECONOMICA

PROCEDURA APERTA TRAMITE PORTALE TELEMATICO (ai sensi dell'art.60 del D.lgs. 50/2016) per l'affidamento fornitura gasolio autotrazione, agricolo e per riscaldamento per la durata di 24 mesi
LOTTO 1 CIG 7970612519 – LOTTO 2 CIG 7970650475 – LOTTO 3 CIG 7970669423

Il sottoscritto D'AMICO CAMALDA FILIPPO

Nato a 35044 - MONTAGNANA (PD) il 21/02/1971

Domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di CONSIGLIERE DELEGATO E RAPPRESENTANTE IMPRESA dell'impresa A.F. PETROLI SPA

con sede legale (località – provincia - C.A.P. – indirizzo) 35038 – TORREGLIA (PD) VIA CASTELLETTO NR. 13
in relazione alla fornitura in oggetto,

OFFRE

i seguenti sconti in percentuale, riferiti ai prezzi vigenti pubblicati dal listino C.C.I.A.A. di Treviso per tempo del relativo ordine.

Lotto n. 1 - CIG 7970612519- GASOLIO PER AUTOTRAZIONE nella fascia di prezzo compresa "da lt. 2.001 a lt. 5.000" al netto dell'accisa del listino prezzi della CCIAA di Treviso

PERCENTUALE SCONTO PRATICATO in cifre	#12,14#%
PERCENTUALE SCONTO PRATICATO in lettere	diconsi Dodici Virgola Uno Quattro per cento

DICHIARA ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016¹

- che i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute sicurezza sui luoghi di lavoro (i costi sono già compresi nel prezzo offerto e sono obbligatori), relativi al lotto 1, ammontano a:
in cifre € #236,00#
in lettere DICONSI EURO DUECENTOTRENTASEI VIRGOLA ZERO ZERO.
I costi di sicurezza aziendale sono gli oneri economici che il concorrente intende sopportare per l'adempimento degli obblighi di sicurezza sul lavoro che, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, devono essere specificatamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche della fornitura richiesta;

¹ Indicare i dati solo in relazione al/ai lotto/i per cui si intende partecipare

- che i costi della manodopera, relativi al lotto 1, ammontano a:
in cifre € #1.416,00#
in lettere DICONSI EURO MILLEQUATTROCENTOSEDICI VIRGOLA ZERO ZERO.

TORREGLIA, Lì 30 LUGLIO 2019 ²
(Luogo e data)

² SOTTOSCRIVERE DIGITALMENTE DAL RAPPRESENTANTE LEGALE CON ESTENSIONE.p7m. Nel caso di raggruppamenti o consorzi ordinari di cui all'art. 45, comma 2 lett. d) e e) o GEIE, non ancora costituiti, a norma dell'art. 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti. Nel caso di sottoscrizione da parte del procuratore dovrà essere trasmessa anche la copia della procura